



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/04/2015

SENTENZA

N. 858/2015

REGISTRO GENERALE
N. 32343/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

- Presidente -

Dott. UMBERTO MASSAFRA

- Consigliere -

Dott. PATRIZIA PICCIAZZI

- Consigliere -

Dott. SALVATORE DOVERE

- Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RICCI MARCO, nato il 28/10/1962

avverso la sentenza n. 98/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;

udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA
FODARONI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/1/2014, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 6/7/2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui il Tribunale di Fermo aveva condannato Marco Ricci ad un anno e due mesi di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di furto aggravato, commesso in data 5/7/2007.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., per avere i giudici di secondo grado tenuto l'udienza del 14/1/2014 nonostante il difensore di fiducia dell'imputato avesse fatto pervenire,


tempestivamente, alla cancelleria della Corte d'appello, la dichiarazione di astensione dalle udienze; in particolare, censura il provvedimento con cui i giudici hanno rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza escludendo che l'istituto dell'impedimento a comparire possa trovare applicazione nel giudizio camerale di appello, anche in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore che aderisca ad una protesta di categoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

In tema di adesione del difensore alla astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento di tale diritto di rilievo costituzionale con i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza 27 maggio 1996, n. 171), dal legislatore con la legge 12 giugno 1990, n. 146 (*«Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»*) e con le successive modificazioni, nonché dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se la adesione alla astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che se il diritto di astensione viene esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge, esso costituisce una causa di rinvio del procedimento anche delle udienze camerali: infatti, poiché l'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di categoria il 4/4/2007 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione del 13/12/2007 in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non opera alcuna distinzione tra udienze cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero facoltativa, il rinvio deve essere disposto anche in quei procedimenti in cui non sia prevista come obbligatoria la presenza del predetto difensore, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di legittimo impedimento (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927 e, da ultimo, Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 14/04/2015, Guerrieri, non ancora massimata, in particolare par. 8; v. anche, *ex aliis*, Sez. 3, n. 11036 del 12/02/2015, Caldore, non massimata).



4. Il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullità della sentenza per mancata assistenza dell'imputato ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180, cod. proc. pen.: nullità da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex art. 179, primo comma, cod. proc. pen., dal momento che l'assistenza del difensore non è prevista, per il giudizio *de quo*, come obbligatoria.

Come tale essa deve considerarsi ritualmente e tempestivamente eccepita con il ricorso in esame e deve pertanto condurre al chiesto annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso il 16/4/2015

Il Consigliere estensore

(Emilio Iannello)



Il Presidente

(Carlo Giuseppe Brusco)

